

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1904-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

*(V. Stampato Camera n. 3234)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 2002*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in titolo è diretto a sostituire *in toto* un precedente Accordo italo-belga sulla stessa materia firmato a Roma nel 1970.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa intervenuta a livello nazionale ed internazionale nel settore della cinematografia, e potrà rappresentare un fattore rilevante per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi contraenti.

Il testo in ratifica si compone di quattordici articoli e tre allegati. Va richiamato innanzitutto l'articolo 1, il quale stabilisce che, ai fini dell'Accordo, il termine «film» è riferito ad ogni opera cinematografica ed estende ai film di coproduzione i vantaggi già previsti nei due Paesi per i film di produzione nazionale.

In base all'articolo 2, i partecipanti a vario titolo alla realizzazione di film coprodotti ai sensi dell'Accordo in esame devono essere in possesso della nazionalità italiana, belga o di un Paese dell'Unione europea.

Gli articoli 3 e 4 riguardano rispettivamente i luoghi in cui dovranno effettuarsi le riprese dei film in coproduzione e la proprietà dei film e dei materiali.

L'articolo 5 stabilisce che la partecipazione del coproduttore minoritario non può essere inferiore al 20 per cento del bilancio previsto per la realizzazione del film e che tuttavia può scendere al 10 per cento, su accordo delle parti, in caso di costi particolarmente rilevanti; per quanto riguarda i cortometraggi la partecipazione di minoranza non può essere inferiore al 30 per cento del bilancio del film.

L'articolo 6 dispone che la ripartizione degli introiti relativi ad un film coprodotta sia proporzionale all'apporto di ciascun produttore, mentre l'articolo 7 prevede il mutuo ac-

cordo delle parti per la partecipazione ai festival internazionali.

L'articolo 8 indica le modalità di esportazione di un film coprodotta dai due Paesi contraenti, qualora il mercato di destinazione sia soggetto al contingentamento delle opere importate.

L'articolo 9 individua le autorità competenti all'esecuzione dell'Accordo che sono per l'Italia il Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per la Comunità francese del Belgio il Centro del cinema e dell'audiovisivo di Bruxelles.

L'articolo 10 disciplina la coproduzione multilaterale, mentre gli articoli 11 e 12 riguardano, rispettivamente, le agevolazioni per la circolazione di materiali e persone e l'assenza di restrizioni per i film importati frutto di coproduzione italo-belga.

L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista per l'applicazione e l'aggiornamento dell'Accordo, che si riunirà alternativamente in ciascun Paese una volta l'anno; l'articolo 14 ne stabilisce la durata triennale, con rinnovo tacito per uguali periodi.

L'Accordo è corredato da tre allegati, il primo dei quali stabilisce le procedure per l'ottenimento dell'ammissione alla coproduzione; il secondo riguarda la composizione della Commissione mista; il terzo, che contiene alcuni temi all'attenzione della Commissione mista, per il primo anno, verrà aggiornato di anno in anno.

Per quanto riguarda i quattro articoli di cui si compone il disegno di legge di ratifica, i primi due, seguendo uno schema consolidato, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 7.140 euro annui ad anni alterni; tali oneri vanno ricondotti alle spese di missione e di viaggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista.

Si fa presente in proposito che tale articolo è stato oggetto di un intervento emendativo, di portata invero meramente formale, in con-

formità alle indicazioni desumibili dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge, nel testo emendato.

MARTONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

1° aprile 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

1° aprile 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che gli incontri della Commissione mista abbiano luogo non più di una volta l'anno e che la riunione del 2003 si svolga in Belgio, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

**1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico*